



CAPITANERIA DI PORTO - IMPERIA

Via San Lazzaro 36 - 18100 Imperia – Tel:+39/01836606220 – Fax:+39/0183/652224 - E-mail: cpimperia@mit.gov.it

ORDINANZA N° 49 /2019

OPERAZIONI SUBACQUEE

Il sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Imperia,

- VISTI** gli articoli 116 e 118 del Cod. Nav. e l'articolo 204 del Regolamento di esecuzione (parte marittima) concernenti le attività dei palombari in servizio locale;
- VISTO** il D.M. del Ministero Marina Mercantile in data 13 gennaio 1979 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale;
- VISTO** il dispaccio prot. n. 0053557, in data 07.06.2011, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con il quale si dispone che per “adiacenze” dell'ambito portuale – vds. art. 2 del D.M. 13.01.1979 – deve ritenersi che la normativa si riferisca all'ambito di giurisdizione dell'Ufficio marittimo;
- VISTO** il dispaccio prot. n. M_IT/PORTI/13073, in data 11.10.2012, della Direzione Generale per i Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale, nel ribadirsi che il requisito della previa iscrizione negli appositi registri è obbligo posto a tutela della sicurezza dei singoli operatori subacquei e che pertanto tale pre-requisito rimane vigente anche nell'attuale quadro normativo di liberalizzazione delle professioni, si dispone che l'iscrizione in un porto sia ormai abilitante all'esercizio dell'attività in tutti i sorgitori nazionali e non sia più necessaria la preventiva autorizzazione, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 13.01.'79, rilasciata dall'A.M. del porto di iscrizione dell'O.T.S. è iscritto, fermo restando unicamente l'onere per l'operatore di comunicare l'intendimento di esercitare la sua attività in altri porti, comunicazione da inoltrarsi all'A.M. del porto di iscrizione;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg 72) resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;
- RITENUTO** necessario disciplinare le attività degli operatori subacquei che operano nell'ambito del Circondario Marittimo di Imperia, per quanto di esclusiva competenza dell'Autorità Marittima ed ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, impregiudicato il rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamento emanate dagli organi competenti e disciplinanti la materia per quanto concerne l'igiene e sicurezza delle condizioni di lavoro;
- VISTA** la norma UNI 11366 “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee e iperbariche professionali al servizio dell'industria” del giugno 2010;

- SENTITO** il Capo del V° Nucleo Sommozzatori di Genova della Guardia Costiera – Capitanerie di Porto;
- SENTITI** i rappresentanti della categoria degli OTS iscritti nel Porto di Imperia in merito alla disciplina della presente Ordinanza, in occasione degli incontri del 27 marzo e 3 aprile 2019 presso questo Ufficio;
- SENTITA** la rappresentanza della CNA di Imperia – “Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa” in data 13.05.2019;
- SENTITA** la rappresentanza di Confindustria di Imperia in data 16.05.2019;
- VISTI** gli articoli 68 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. La presente Ordinanza si applica all’interno degli ambiti portuali ricadenti sotto la giurisdizione del Circondario Marittimo di Imperia (dal Comune di Cervo a Riva Ligure, estremi inclusi) per tutti coloro che intendono effettuare lavorazioni marittime svolte a qualunque fine, in proprio o per conto terzi, attraverso l’impiego di operatori subacquei (d’ora in poi **O.T.S.**).
2. Sono escluse dall’applicazione della presente ordinanza le attività subacquee svolte:
 - a) per fini amatoriali, sportivo-ricreativi e dilettantistici in genere, anche se a fini di lucro;
 - b) per fini di ricerca o di attività scientifica o culturale, salvo che tali attività per la loro specifica tipologia e complessità richiedano, a giudizio dell’Autorità competente, apposito provvedimento autorizzativo;
 - c) sotto il coordinamento dell’Autorità Marittima, per finalità connesse alla ricerca ed al salvataggio della vita umana in mare, alla tutela della sicurezza della navigazione e protezione dell’ambiente marino;
 - d) dagli operatori appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed ai Corpi dello Stato, quando impegnati in operazioni dirette od ordinate dall’organismo di appartenenza, salvo il persistere dell’obbligo di comunicare l’inizio, la fine ed il luogo delle operazioni, nonché il numero di operatori e dei mezzi impiegati nell’attività.

Articolo 2

(Operatori Subacquei ed Operatore subacqueo in stand-by)

- I. Tutto il personale O.T.S. impiegato in attività lavorative subacquee dovrà essere iscritto nel registro tenuto ai sensi dell’art. 3 del D.M. 13 gennaio 1979 e ss.mm. e ii. e dell’articolo 205 R.C.N., dalla scrivente Capitaneria di Porto ovvero da altra Autorità Marittima;
- II. La sussistenza dei requisiti fisici di cui all’art. 3 del D.M. 13 gennaio 1979 dovrà essere accertata dall’interessato a seguito di controllo, almeno annuale, da parte del medico di porto o struttura medica riconosciuta e notificata a questa Autorità Marittima;
- III. Ogni sommozzatore dovrà essere dotato del “libretto di ricognizione per sommozzatore in servizio locale”, in accordo con quanto previsto dall’Art. 4 del sopracitato D.M. 13 gennaio 1979, il cui modello è stato approvato con D.M. 03 giugno 1985;

- IV. L'operatore subacqueo in stand-by consiste in operatore O.T.S. – pertanto in possesso dei relativi previsti requisiti e certificazioni in corso di validità - equipaggiato e pronto ad intervenire immediatamente in caso di necessità, in ausilio dell'O.T.S. impegnato nelle lavorazioni.

Articolo 3

(Unità d'appoggio)

- I. La nave/imbarcazione/natante, qualora impiegata in lavorazioni subacquee, dovrà essere iscritta "ad uso conto proprio" o al "traffico" nei Registri Navi Minori e Galleggianti tenuti dall'Autorità Marittima, ovvero in un registro equipollente di altro Stato, in accordo con le norme vigenti in materia;
- II. L'unità dovrà, altresì, dotarsi di idonea certificazione di un Organismo di Classifica riconosciuto per le prescrizioni particolari, in relazione al concreto servizio speciale cui la stessa è destinata, ex art. 25 co. 5 della L. 7 dicembre 1999 n. 472; nonché uniformarsi a quanto specificatamente previsto per la tipologia di unità del Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991 n.435 "Approvazione del Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";
- III. L'unità di appoggio dovrà mostrare il prescritto segnale "A" del Codice Internazionale dei Segnali, ovvero i segnali prescritti dalla Legge 27/12/1977 n. 1085 "Colreg 1972" e dovrà effettuare l'ascolto continuo sul canale 16 (VHF), cui è obbligato il comandante dell'unità e/o responsabile del mezzo d'appoggio.

Articolo 4

(Prescrizioni per gli operatori subacquei)

Gli operatori subacquei di cui al precedente Art. 1, dovranno rispettare, oltre le norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n.81/2008, D.lgs. n. 271/1999 e D.lgs. 272/1999), anche le seguenti condizioni e prescrizioni:

- a. in relazione alle modalità di immersione, operazioni da svolgere e relativa profondità utilizzare l'equipaggiamento individuale dell'operatore subacqueo previsto dalle norme UNI 11366, conforme alla vigente normativa in materia e provvisto della relativa certificazione di collaudo;
- b. preliminarmente all'inizio dei lavori, accertarsi che tutte le attrezzature e gli equipaggiamenti da impiegare:
 - I. siano stati controllati, provati e ritenuti idonei all'uso;
 - II. siano stati mantenuti secondo il piano di manutenzione previsto;
 - III. si abbia la dovuta familiarità nel relativo utilizzo;
 - IV. qualora non esistano disposizioni specifiche per determinate attrezzature, singole o collettive, queste devono essere state preventivamente provate e controllate prima del loro utilizzo e comunque devono possedere una certificazione di collaudo della casa costruttrice o di conformità al prototipo collaudato;
- c. essere in possesso di idonea polizza assicurativa estesa anche a danni a terzi, in corso di validità;
- d. ferme restando le previsioni UNI 11366, in funzione delle lavorazioni da eseguire e dai requisiti del sistema d'immersione, l'operatore subacqueo dovrà sempre lavorare alla presenza di almeno un O.T.S. in *stand by* e sotto la direzione di un responsabile dei lavori di comprovata capacità, che deve autorizzare e sorvegliare tutte le immersioni non solo ai fini della sicurezza sul lavoro, ma anche ai fini della sicurezza della navigazione. Il responsabile dei lavori non può coincidere con uno degli O.T.S. (incluso l'operatore in

standby) impegnati nell'esecuzione del lavoro né, in caso di lavorazioni con unità d'appoggio, con il conduttore del mezzo nautico;

- e. operare mantenendosi sempre in contatto, a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie per comunicare qualsiasi necessità, ciò anche tramite l'uso di idonei caschi che consentano contemporaneamente la respirazione ed il collegamento. In caso di interruzione della comunicazione l'immersione dovrà essere immediatamente sospesa;
- f. in caso di lavorazioni subacquee all'ormeggio in banchina, accertarsi preventivamente che gli equipaggi delle unità in prossimità dell'area di intervento siano debitamente informati, affinché durante le operazioni subacquee non vi siano unità con eliche in movimento, quindi interferenze che pregiudichino la sicurezza delle operazioni.

Articolo 5

(Prescrizioni particolari per le imprese/società/ditte subacquee operanti)

- I. Le imprese/ditte operanti dovranno essere unicamente quelle legalmente costituite per la specifica attività – lavorazioni subacquee – o, se straniere, si dovrà comunque poter evincere la loro specializzazione nel settore in esame;
- II. Impiegare esclusivamente operatori subacquei in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2, accertandosi e garantendo che gli stessi operino nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 4;
- III. È onere della ditta/società esecutrice verificare, preliminarmente all'inizio dei lavori, che tutte le attrezzature e gli equipaggiamenti utilizzati nelle operazioni subacquee siano conformi con le norme vigenti, come previsto all'art. 4 lett. b);
- IV. Mantenere sul luogo di svolgimento delle immersioni un'unità di appoggio la cui abilitazione allo scopo si evinca dai propri certificati. La predetta unità potrà essere sostituita, esclusivamente nel caso di lavori sotto banchina (si specifica che un pontile non rappresenta un'estensione della banchina, pertanto è escluso dalla predetta ipotesi) e qualora ritenuto più idoneo dal responsabile dei lavori a seguito di propria valutazione di sicurezza, da un autoveicolo idoneo al trasporto di attrezzature e di personale. L'unità/il mezzo di supporto potrà essere impiegato per garantire, in caso di incidente, il trasporto dell'operatore subacqueo infortunatosi presso il più vicino centro medico all'uopo attrezzato;
- V. Garantire durante tutta la durata dei lavori, e comunque fintanto che saranno presenti sommozzatori in acqua, che l'unità e/o il mezzo terrestre d'appoggio mostri in modo ben visibile il segnale identificato dalla lettera "A" del Codice Internazionale dei segnali, ovvero i segnali prescritti dalla legge 27/12/1977 n° 1085 "Colreg 1972. I predetti mezzi dovranno essere dotati, oltre che del quantitativo di miscela respiratoria necessaria per l'operazione subacquea, anche di un quantitativo minimo di miscela di riserva che assicuri un intervento concomitante e collaterale di emergenza;
- VI. Nel caso di immersioni a profondità superiori ai 12 metri, dovranno essere debitamente valutate e descritte le procedure di emergenza e gli eventuali trattamenti terapeutici da porre in essere nel più breve tempo possibile, in armonia con la normativa vigente;
- VII. Per eseguire i lavori subacquei, gli interessati dovranno presentare apposita istanza utilizzando l'**allegato** modello che indichi:
 - a) la tipologia dei lavori da effettuare;
 - b) il luogo (anche tramite l'indicazione del posto barca oggetto dell'intervento, in

alternativa alla planimetria), la data e la durata stimata dei lavori;

- c) i nominativi di tutto il personale O.T.S. impiegato, il relativo numero di iscrizione presso il locale Registro Sommozzatori (ovvero, se iscritti presso altri Uffici dell'Autorità Marittima, allegare copia delle relative autorizzazioni all'esercizio dell'attività di sommozzatore presso altri porti e copia dei relativi libretti di ricognizione).

La predetta istanza dovrà essere corredata inoltre dalla ulteriore documentazione in materia di sicurezza concernente le operazioni subacquee, quale il piano operativo di sicurezza, dall'indicazione dell'unità navale in appoggio (allegando in copia i relativi certificati di bordo) e da una planimetria dello specchio acqueo interessato dai lavori se necessaria per l'esatta individuazione dell'area, nonché da ogni ulteriore utile documentazione. In relazione alla tipologia di lavori indicata nell'istanza, la Scrivente si riserva la facoltà di richiedere le opportune integrazioni documentali;

- VIII. In caso di immersioni presso gli specchi acquei in concessione, si dovrà ottenere il preventivo nulla osta da parte dei singoli concessionari;
- IX. In caso di lavorazioni all'ormeggio in porto, avvisare preventivamente gli equipaggi delle unità in prossimità dell'area di intervento, affinché durante le operazioni subacquee non vi siano unità con eliche in movimento, quindi interferenze che pregiudichino la sicurezza delle operazioni.
- X. Le immersioni potranno essere intraprese solo in presenza di condizioni meteo-marine assicurate e dovranno essere sospese nel caso in cui condizioni sopravvenute ne sconsiglino la prosecuzione per l'incolumità degli operatori. La valutazione della sussistenza di condimeteo idonee per lo svolgimento in sicurezza degli interventi, così come dello stato delle correnti marine in zona, rimane nella esclusiva responsabilità e competenza del responsabile delle operazioni;
- XI. Le operazioni subacquee sono consentite solo dall'alba al tramonto, salvo espressa autorizzazione/nulla osta dell'Autorità Marittima;
- XII. Deve essere data comunicazione dell'inizio e della fine delle immersioni contattando la sala operativa della Capitaneria di Porto di Imperia via radio sul VHF (CH 16) o via telefono al numero 0183/6606220 - 221. Ogni variazione di giorno e/o di orario dovrà essere comunicata con almeno 12 ore di anticipo;
- XIII. In caso di incidente subacqueo deve essere data tempestiva comunicazione alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Imperia via radio sul VHF (CH 16) o via telefono al numero 0183/6606220 – 221 e le lavorazioni subacquee dovranno essere immediatamente sospese;
- XIV. Durante l'esecuzione dei lavori subacquei dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie a prevenire qualsiasi forma di inquinamento delle acque portuali e delle aree demaniali marittime limitrofe. In caso di movimentazione del sedimento, lo specchio acqueo interessato dai lavori dovrà essere circoscritto con panne galleggianti di altezza idonea ad evitare l'intorbidimento delle acque. I materiali derivanti dalle lavorazioni subacquee dovranno essere classificati a cura della ditta esecutrice dei lavori e smaltiti ai sensi di legge;
- XV. In caso di localizzazione di masse ferrose, potenzialmente riconducibili al rinvenimento di manufatti esplosivi, l'operatore anche attraverso la ditta committente dovrà:

- a) Informare immediatamente la Capitaneria di Porto di Imperia e l'Ente/società

- committente;
- b) Evitare di intervenire;
- c) Delimitare la zona con gavitelli di colore rosso/arancione;
- d) In caso di accertato rilievo di masse ferrose non esplosive, costituendo pericoli ai fini della sicurezza della navigazione, indicarne la presenza con gavitelli di colore bianco;
- e) Mantenere la sorveglianza continua della zona;
- f) Fornire piena assistenza al personale che interverrà per la bonifica.

Articolo 6 (Prescrizioni per i naviganti)

- I. Tutte le unità mercantili o da diporto, in navigazione in prossimità dello specchio acqueo interessato da immersioni subacquee, dovranno procedere alla minima velocità che consenta di manovrare in sicurezza. Le medesime unità dovranno prestare particolare attenzione ai segnali mostrati ed agli avvisi provenienti dal sistema di sicurezza approntato dall'impresa autorizzata ed esercitare l'attività, valutando l'eventuale adozione di misure marinarie aggiuntive al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo;
- II. Il transito dovrà avvenire a distanza di sicurezza e comunque non inferiore a 100 (cento) metri dall'unità di appoggio, munita del previsto segnale lettera "A" del Codice Internazionale dei segnali;
- III. Chiunque abbia necessità di transitare entro una distanza inferiore a quella definita al precedente comma, ha l'obbligo di contattare via VHF, con adeguato anticipo, il personale a bordo del mezzo di appoggio, obbligato ad effettuare ascolto continuo su VHF canale 16, al fine di concordare le condizioni per l'attraversamento in sicurezza nello specchio acqueo interessato.

Articolo 7 (Deroghe)

- I. Le seguenti operazioni,
 - 1. Cambio zинchi;
 - 2. Pulizia parti ferrose (con assoluta esclusione di pulizie della carena);
 - 3. Disincattivamento cime/cavi ormeggio;
 - 4. Assistenza operazioni di ormeggio;
 - 5. Posizionamento ormeggi supplementari (previo ottenimento previsto autorizzazioni demaniali - ambientali), movimentazione blocchi e catenaria;
 - 6. Ispezione video subacquee;
 - 7. Recupero oggetti caduti in acqua;
 - 8. Taccatura subacquea;
 - 9. Passaggio fasce imbarcazioni per alaggio.
- a) qualora effettuate nelle acque interne in senso stretto, ovvero quelle ricomprese all'interno delle imboccature dei singoli bacini portuali, in alternativa a quanto previsto dal precedente articolo 4:
 - potranno essere eseguite quali immersioni ad A.R.A., con l'impiego di gran facciale munito di braga telefonica ovvero di dispositivo di comunicazione wireless, attacco per la manichetta e "bombolino" d'emergenza, debitamente omologati;
 - qualora effettuate con l'ausilio del mezzo nautico, dovranno essere espletate

avvalendosi di una squadra composta da almeno un O.T.S. operante, che potrà coincidere con il responsabile di lavori, un O.T.S. quale *Stand By* in superficie equipaggiato e pronto ad intervenire immediatamente in caso di necessità ed un conduttore del mezzo nautico d'appoggio;

- b) per le operazioni di recupero oggetti caduti a mare, ispezioni video subacquee ed assistenza all'ormeggio con unità in banchina, qualora effettuate entro i 2 metri di profondità ed aventi una durata non superiore ai 30 minuti complessivi di lavoro nell'arco delle 24h, il conduttore del mezzo nautico potrà coincidere con l'O.T.S. in standby, che dovrà comunque essere equipaggiato e pronto ad intervenire immediatamente in caso di necessità;
- II. Nelle ipotesi previste al precedente punto I. le operazioni subacquee potranno essere effettuate mediante semplice comunicazione (secondo apposito modello in allegato 2 alla presente Ordinanza) che – salvo casi di lavorazioni non programmabili per le quali il richiedente avrà cura di prendere preventivi contatti vie brevi con gli uffici della scrivente Capitaneria di Porto – dovrà essere inviata con almeno 72 ore di anticipo all'indirizzo e-mail della scrivente Capitaneria di Porto "so.cpimperla@mit.gov.it". La predetta comunicazione dovrà contenere comunque tutte le informazioni richieste per la presentazione delle istanze di cui all'art. 5 punto VII;
- III. Qualsiasi lavoro marittimo che comporti l'impiego di operatori subacquei, che in base al sito d'intervento, tipologia e modalità di immersione nonché in relazione alle attrezzature ed equipaggiamenti impiegati, non sia ricompreso nelle ipotesi disciplinate dai precedenti articoli, dovrà essere autorizzato di volta in volta dall'Autorità Marittima, con riguardo al tipo operazioni da eseguirsi nel caso concreto.
- IV. Su motivata e documentata richiesta e, previa valutazione del soddisfacimento di equivalenti o superiori condizioni di sicurezza, la scrivente Capitaneria di Porto si riserva di valutare eventuali ulteriori deroghe alla presente Ordinanza.

Articolo 8 **(Disposizioni finali e pubblicità)**

- I. Le disposizioni della presente Ordinanza disciplinano, per quanto compatibili ed impregiudicate le specificità tecnico-normative della relativa categoria, anche i lavori marittimi che comportino l'impiego di palombari iscritti nei registri ex art.118 del Codice della Navigazione;
- II. L'Autorità Marittima si riserva, in ogni caso, la facoltà di impedire - sospendere le operazioni per motivi di sicurezza ovvero impartire prescrizioni aggiuntive;
- III. Il presente provvedimento, emanato per quanto di specifica competenza dell'Autorità Marittima ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, fatto salvo l'obbligo di una comunicazione di inizio e fine delle operazioni, non si applica per le operazioni subacquee eseguite dal personale dipendente di Enti e Comandi Militari, Forze di Polizia, Corpi Armati dello Stato e Vigili del Fuoco;
- IV. Il presente provvedimento, non esonera le Pubbliche Amministrazioni committenti e/o le società/ditte esecutrici dei lavori dal munirsi di ogni provvedimento autorizzativo previsto dalla vigente normativa che risulti necessario allo svolgimento dei lavori/interventi;
- V. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo di questo Ufficio ed inclusione alla pagina ordinanze del sito istituzionale web www.guardiacostiera.it/imperia;

- VI. Il presente provvedimento abroga gli artt. 54 dell'Ordinanza n.19/2004 e 22, 2° comma dell'Ordinanza n. 09/2010 nonché ogni altra disposizione in contrasto con esso;
- VII. La presente Ordinanza entrerà in vigore a partire dal 20 giugno 2019.

Articolo 9

(Disposizioni finali e sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, incorrono nelle sanzioni previste dall'art. 1164, 1174 del Codice della Navigazione e/o in quelle previste dall'art.1231 del Codice della Navigazione e/o dal D.lgs 171/2005 e ss.mm.ii. e sono comunque ritenuti responsabili civilmente di ogni danno a persone e/o cose derivante dall'inosservanza delle presenti disposizioni.

Imperia, 21 maggio 2019

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Marco PARASCANDOLO



Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell' art. 32, co. 1, L.69/2009 mediante inserimento nel sito istituzionale della Capitaneria di Porto di Imperia in data 21.05.2019

MARCA DA BOLLO

ALLEGATO 1

Alla **Capitaneria di Porto di Imperia**
Sezione Tecnico/Operativa
- fax n° 0183/652224
- so.cpimperia@mit.gov.it

OGGETTO: Richiesta Autorizzazione all'esecuzione di lavori subacquei nelle acque marittime del Circondario di Imperia

Il sottoscritto _____
titolare/legale rappresentante della società/ditta _____ con sede
in _____ (____), via/piazza _____ tel. _____

CHIEDE

L'Autorizzazione ad eseguire le seguenti attività con l'impiego di operatori subacquei

(la domanda dovrà contenere le seguenti informazioni)

1. Committente dei lavori *(indicare i dati societari)*
2. Descrizione dell'attività *(indicare il luogo avvalendosi di idoneo stralcio planimetrico/indicazione del posto di ormeggio, il lavoro da eseguire, le attrezzature e i mezzi impiegati, la profondità dell'immersione)*
3. Operatori (OTS) impiegati *(indicare le generalità, n° e porto di iscrizione, scadenza della visita medica)*
4. Data ed orario di inizio e previsto termine dei lavori
5. Direttore responsabile delle operazioni
6. Piano di sicurezza in allegato *(quando previsto ex art. 38 D.leg.vo 272/99)*

A tal fine, sotto la propria responsabilità dichiara:

- a. I mezzi d'appoggio e le apparecchiature impiegate sono perfettamente funzionanti ed in regola secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, collaudi e revisioni anche eventualmente stabilite dalle ditte costruttrici;
- b. Gli OTS impiegati sono regolarmente assicurati ed in regola con le norme che ne disciplinano l'assunzione/l'impiego;
- c. Di aver attivato preliminarmente e di impegnarsi ad attivare nelle fasi lavorative tutte le misure di prevenzione e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori di cui alle vigenti norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- d. Di aver adempiuto agli obblighi ed alle verifiche di cui all'art. 10 (contratto d'appalto o d'opera) del D.lgs 271/99 (nel caso di lavori allo scafo/elica/motore di nave mercantile/pesca nazionale) in accordo con il comando di bordo;
- e. Che verranno innalzati i segnali prescritti dal regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare in occasione delle immersioni subacquee;
- f. Che gli operatori subacquei saranno muniti di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione con gli operatori in superficie;
- g. Di essere a conoscenza delle prescrizioni e degli obblighi di cui all'Ordinanza n. 49/2019, in data 21.05.2019 della Capitaneria di Porto di Imperia.

Imperia, _____

IL DICHIARANTE

Capitaneria di Porto di Imperia

Vista l'istanza sopra citata

Vista la propria Ordinanza n° 49/2019 del 21.05.2019

Si autorizza

OGGETTO: Comunicazione per l'esecuzione di lavori subacquei nei bacini portuali del Circondario di Imperia (ai sensi dell'art. 7 dell'Ordinanza n. 49/2019, in data 21.05.2019)

Il sottoscritto _____
titolare/legale rappresentante della società/ditta _____ con sede
in _____ (____), via/piazza _____ tel. _____

COMUNICA

L'esecuzione delle seguenti attività con l'impiego di operatori subacquei
(la comunicazione dovrà contenere le seguenti informazioni)

1. Committente dei lavori *(indicare i dati societari)*
2. Descrizione dell'attività *(indicare il luogo avvalendosi di idoneo stralcio planimetrico/indicazione del posto di ormeggio, il lavoro da eseguire, le attrezzature e i mezzi impiegati, la profondità dell'immersione)*
3. Operatori (OTS) impiegati *(indicare le generalità, n° e porto di iscrizione, scadenza della visita medica)*
4. Data ed orario di inizio e previsto termine dei lavori
5. Direttore responsabile delle operazioni
6. Piano di sicurezza in allegato *(quando previsto ex art. 38 D.leg.vo 272/99)*

A tal fine, sotto la propria responsabilità dichiara:

- a. I mezzi d'appoggio e le apparecchiature impiegate sono perfettamente funzionanti ed in regola secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, collaudi e revisioni anche eventualmente stabilite dalle ditte costruttrici;
- b. Gli OTS impiegati sono regolarmente assicurati ed in regola con le norme che ne disciplinano l'assunzione/l'impiego;
- c. Di aver attivato preliminarmente e di impegnarsi ad attivare nelle fasi lavorative tutte le misure di prevenzione e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori di cui alle vigenti norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- d. Di aver adempiuto agli obblighi ed alle verifiche di cui all'art. 10 (contratto d'appalto o d'opera) del d.lgs 271/99 (nel caso di lavori allo scafo/elica/motore di nave mercantile/pesca nazionale) in accordo con il comando di bordo;
- e. Che verranno innalzati i segnali prescritti dal regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare in occasione delle immersioni subacquee;
- f. Che gli operatori subacquei saranno muniti di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione con gli operatori in superficie;
- g. Di essere a conoscenza delle prescrizioni e degli obblighi di cui all'ordinanza n. 49/2019, in data 21.05.2019 della Capitaneria di Porto di Imperia.

Imperia, _____

IL DICHIARANTE